



**Delibera n. 35/2005.**

**Oggetto:** Adozione per l'anno 2005 del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. g), e del punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", entrato in vigore il primo gennaio 2004, nel quale sono raccolte, in forma di testo unico, tutte le disposizioni in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e alle attività connesse.

**Visto**, in particolare, il Titolo V della Parte Prima del Codice (art. 31 e ss.), dedicato alla sicurezza dei dati e dei sistemi, il quale, nel fissare il principio generale per cui i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, prevede poi, al Capo II, una serie di misure minime che i titolari del trattamento "sono comunque tenuti ad adottare".

Piazzale Zancanaro 1  
32032 Feltre (BL)  
C.F. 91005860258  
P.IVA 00846670255

Tel. 0439/33.28  
Fax 0439/33.29.99

<http://dolomitipark.it>  
[ente@dolomitipark.it](mailto:ente@dolomitipark.it)  
[direttore@dolomitipark.it](mailto:direttore@dolomitipark.it)  
[presidente@dolomitipark.it](mailto:presidente@dolomitipark.it)

**Visto** l'art. 180, co. 1, del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 6-bis, co. 1, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1 marzo 2005, n. 26, il quale fissa al 31 dicembre 2005 il termine ultimo per l'adozione delle "misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318", pena l'applicazione della sanzione penale dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da diecimila a cinquantamila euro comminata dal precedente art. 169.

**Dato atto** che gli artt. 34 e 35 del Codice prescrivono una serie di misure minime, meglio specificate nel disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B) al

Codice medesimo, che devono essere adottate nel caso di trattamenti di dati personali effettuati, rispettivamente, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

**Preso atto** che alcune delle misure predette erano già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, il quale conteneva la disciplina delle misure di sicurezza applicabili in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice e che, pertanto, già allora dovevano essere implementate, tant'è che il citato art. 180, co. 1, del Codice dà tempo fino al 31 dicembre di quest'anno per adottare le sole misure minime "che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318".

**Rilevato** che all'adozione delle misure minime previste dal decreto n. 318 del 1999 questo Ente Parco ha provveduto in tempo utile con determinazione dirigenziale n. 176 del 11 dicembre 2000 e che, con successiva circolare dirigenziale del 30 giugno 2004, prot. int. n. 534, si dava conto dell'avvenuta applicazione di altre misure, questa volta previste dai citati artt. 34 e 35 del Codice del 2003.

**Considerato** che, a tutt'oggi, l'unica misura minima di rilievo non ancora adottata, tra quelle previste dal Codice, è la misura di cui all'art. 34, co. 1, lett. g), come specificata al punto 19 dell'Allegato tecnico, ossia il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), già contemplato, per il vero, dall'art. 6 del decreto n. 318 del 1999, ma al tempo non riferibile all'Ente Parco, non effettuando esso Ente trattamenti di dati sensibili e giudiziari tramite elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

**Ritenuto** che competente alla sua adozione sia questo Consiglio Direttivo, trattandosi pur sempre di un atto di programmazione, che non si limita a fare l'elenco delle misure già adottate, ma responsabilizza il Direttore in ordine a quelle ancora da adottare, e comunque è un documento di portata generale sull'organizzazione dell'Ente Parco.

**Visto** lo schema di DPS predisposto dalla Direzione, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

**Ritenuto** di condividerne l'impostazione e il contenuto, essendo in linea con le prescrizioni del Codice e del Garante per la protezione dei dati personali, che in

data 11 giugno 2004 ha pubblicato sul suo sito internet una Guida operativa per la redazione del DPS ad uso delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni.

**Visto** il più volte citato art. 34, co. 1, lett. g), del Codice, il quale, in combinato disposto con la regola 19 dell'Allegato tecnico, stabilisce che il titolare del trattamento deve aggiornare il DPS entro il 31 marzo di ogni anno, avendo cura di riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, che per gli enti pubblici corrisponde al rendiconto generale, "dell'avvenuta redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza", come prevede il punto 26 dell'Allegato.

**Considerato** che appare opportuno delegare alla Giunta Esecutiva dell'Ente l'adozione del DPS aggiornato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, co. 2, dello Statuto dell'Ente.

**Vista** la legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, co. 8, il quale stabilisce che il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, il quale conferisce agli organi di governo delle Amministrazioni la competenza alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

**Visto** lo Statuto dell'Ente Parco, art. 12, sulle competenze del Consiglio Direttivo, e art. 22, co. 2, sulla delega alla Giunta Esecutiva del potere di adozione di atti di competenza consiliare.

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco in merito alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti,

**delibera**

per le ragioni di cui in premessa,



1. di **adottare** il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali per l'anno 2005, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di **delegare** la Giunta Esecutiva dell'Ente ad adottare entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello corrente il DPS aggiornato su proposta della Direzione;
3. di **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per il controllo di competenza;
4. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi.

**Visto** lo Statuto dell'Ente Parco, art. 11, co. 2, il quale dispone che "Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti".

**Considerato** che vi è la necessità di adottare il DPS entro il 31 dicembre 2005 per non incorrere nella sanzione penale di cui all'art. 169 del Codice, laddove la presente deliberazione, senza dichiarazione di immediata esecutività, acquisterebbe efficacia in data successiva a quella perentoriamente stabilita dalla legge.

Piazzale Zancanaro 1  
32032 Feltre (BL)  
C.F. 91005860258  
P.IVA 00846670255

Tel. 0439/33.28  
Fax 0439/33.29.99

<http://dolomitipark.it>  
[ente@dolomitipark.it](mailto:ente@dolomitipark.it)  
[direttore@dolomitipark.it](mailto:direttore@dolomitipark.it)  
[presidente@dolomitipark.it](mailto:presidente@dolomitipark.it)

Con voti unanimi favorevoli dei presenti,

**delibera**

5. di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.